

Edizione di mercoledì 17 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

Pasti del titolare e dei collaboratori di ristoranti
di **EVOLUTION**

ACCERTAMENTO

Enti locali: sì alla notifica degli accertamenti “esecutivi” anche prima del 31 agosto
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

Modelli Isa 2020: le Entrate commentano le novità
di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

Come presentarsi al mondo finanziario a seguito del Decreto Liquidità
di **Simone Boscaglia – Gruppo Finservice**

DICHIARAZIONI

Chiarimenti delle Entrate sui benefici premiali Isa e sull’impatto del Covid-19
di **Sandro Cerato**

CASI OPERATIVI

Pasti del titolare e dei collaboratori di ristoranti

di **EVOLUTION**



Esercito con la mia famiglia l'attività di ristorazione e mi avvalgo di due dipendenti. Durante l'attività lavorativa io, i miei familiari e i miei collaboratori mangiamo una parte dei generi alimentari acquistati per l'attività. Devo fatturare questo autoconsumo?

La questione è molto frequente, e coinvolge il profilo del possibile obbligo di autofatturare il valore di tali pasti. In particolare, l'articolo 2, comma 2, numero 5 prevede l'assoggettamento ad Iva delle operazioni di destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o la destinazione ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, e l'articolo 3, comma 3 prevede che devono essere assoggettate ad imposta le prestazioni di servizi gratuite di valore superiore a 50 euro effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ACCERTAMENTO

Enti locali: sì alla notifica degli accertamenti “esecutivi” anche prima del 31 agosto

di Angelo Ginex



Gli **enti locali** e i soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lett. b\), D.Lgs. 446/1997](#) sono legittimati, a norma dell'[articolo 67 D.L. 18/2020](#), a procedere alla **notifica** degli atti di **accertamento esecutivo**, così come recentemente introdotti dall'[articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#), anche durante il **periodo di sospensione post Covid-19**, che termina il 31 agosto 2020 ex [articolo 68 D.L. 18/2020](#). È questo il **chiarimento** offerto dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) con [risoluzione n. 6/DF](#) del **15 giugno 2020**, pubblicata ieri, **16 giugno**.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il **periodo di sospensione**, che intercorre fra l'8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall'[articolo 68 D.L. 18/2020](#), dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e **notifica**, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all'[articolo 52, comma 5, lett. b\), D.Lgs. 446/1997](#), degli atti **di accertamento esecutivo** di cui all'[articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

Al fine di affrontare compiutamente la questione, il Mef ha ritenuto, innanzitutto, di dover passare in rassegna il dato normativo contenuto negli [articoli 67](#) e [68 D.L. 18/2020](#).

In particolare, si è evidenziato che il [comma 1](#) del citato **articolo 67**, rubricato "*Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*", non fa altro che disporre, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, la **sospensione dei "termini"** relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Per la verità, anche al [comma 2](#) si provvede a disporre, sempre per il medesimo periodo, la **sospensione dei "termini"** entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello presentate ai sensi degli [articoli 11 L. 212/2000](#), [6 D.Lgs. 128/2015](#) e [2](#)

[D.Lgs. 147/2015.](#)

A fugare ogni dubbio, laddove ce ne fosse bisogno, interviene anche il **comma 4** della medesima disposizione, la quale prevede che ai **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, L. 212/2000](#), la **sospensione** prevista dall'[articolo 12 D.Lgs. 159/2015](#).

Quindi, come osservato nella citata [risoluzione Mef n. 6/DF](#), indubbiamente l'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) *«non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione»*.

Passando alla disamina dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#), rubricato **“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”**, si è rammentato che tale disposizione, così come modificata dall'[articolo 154 D.L. 34/2020](#), prevede la **sospensione dei termini** dei **versamenti** in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex [articolo 29 D.L. 78/2010](#);
- avvisi di accertamento in materia doganale ex [articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012](#);
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi **avvisi di accertamento “esecutivi”** per **tributi locali** ex [articolo 1, comma 792, L. 160/2019](#).

Inoltre, in virtù del rinvio operato dall'ultimo periodo del comma 1 dell'[articolo 68](#) sopra indicato, secondo cui *«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159»*, deve ritenersi che sino al 31 agosto 2020 l'agente della riscossione **non** possa procedere alla **notifica** delle **cartelle di pagamento**.

Si è quindi sottolineato che il nuovo **avviso di accertamento “esecutivo”** per **tributi locali** si caratterizza per il fatto di acquisire natura di **titolo esecutivo** decorso il termine per la proposizione del ricorso, racchiudendo in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l'**avviso di accertamento** o l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la **cartella di pagamento** o l'ingiunzione fiscale. Conseguentemente, **non** occorre più la preventiva **notifica** della **cartella di pagamento** (se la riscossione è affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie).

Ciò detto, nella citata [risoluzione Mef n. 6/DF](#), proprio tenendo conto di tale peculiarità, si è chiarito che tale **nuovo atto** possa rientrare nel **campo di applicazione** dell'[articolo 68 D.L. 18/2020](#) **solo nel momento in cui «lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono**

*attivare procedure di **recupero coattivo** né **adottare misure cautelari**, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, del D. Lgs. n. 159 del 2015».*

Inoltre, occorre evidenziare che, ai sensi del citato [articolo 68](#), per il contribuente è prevista anche la **sospensione dei versamenti**.

Concludendo, quindi, **non** è disposta alcuna **sospensione** dell'attività di **notifica** dei nuovi **avvisi di accertamento "esecutivi"** emessi dai Comuni, risultando **impedita sino al 31 agosto 2020** soltanto l'attività di **recupero coattivo** o l'**adozione di misure cautelari**.

DICHIARAZIONI

Modelli Isa 2020: le Entrate commentano le novità

di **Lucia Recchioni**



Nella giornata di ieri l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la corposa [circolare 16/E/2020](#), dedicata agli **Isa**.

Particolare rilievo assumono le precisazioni riguardanti le **principali novità della modulistica 2020**. Sebbene, infatti, la **struttura generale dei modelli** risulti **sostanzialmente analoga** a quella dei modelli approvati per le **precedenti annualità**, vi sono degli aspetti che è bene comunque **tenere in debita considerazione ai fini della corretta compilazione degli stessi**.

La principale novità riguarda le **attività professionali**, alle quali sono **dedicati i quadri dei dati contabili G e H**: più precisamente, il **quadro H** è destinato ad accogliere i dati contabili relativi a contribuenti esercenti le attività professionali cui si applicano gli **Isa approvati con il decreto 24.12.2019**, mentre il **quadro G** resta tuttora in vigore soltanto per gli **Isa delle attività professionali non evoluti**.

A differenza del quadro G, il **quadro H** si presenta con una **struttura** e una **composizione** dei righi sostanzialmente **identica a quella dei quadri RE**: al fine di semplificare l'adempimento, infatti, le istruzioni precisano che nei righi del **quadro H** devono essere riportati gli **stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE**. Pertanto, ad esempio, nel **rigo H02** dovrà essere indicato l'importo corrispondente a quello indicato nel **rigo RE2**, del quadro RE del modello Redditi (per quanto riguarda il modello Redditi PF, il riferimento è alla **colonna 2** del rigo RE2).

Anche il **quadro F** è stato poi interessato da un processo di riduzione delle informazioni: per il periodo d'imposta 2019 risultano infatti **eliminati molti righi**, relativi ad informazioni diventate non più necessarie ai fini dell'applicazione degli **Isa**.

Sono state, quindi, ad esempio eliminate tutte le informazioni relative all'indicazione separata dei **ricavi**, dei **costi** e delle consistenze di **magazzino** relativi alla **vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso**. Questa novità, a differenza di quanto prima esposto, riguarda **tutti gli Isa**

attualmente in vigore: tuttavia, con specifico riferimento a quegli Isa che **stimano i ricavi al netto dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi** o ricavi fissi, l'indicazione dei relativi dati contabili, necessari alla neutralizzazione della componente relativa a tali attività, richiede la compilazione del **quadro C “Elementi specifici dell’attività”**.

Sono state poi eliminate le **informazioni (esistenze iniziali e rimanenze finali)** relative alle **opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** di cui all'[articolo 93 Tuir](#), che, tuttavia, come visto per gli aggi, possono richiedere la compilazione del **quadro C “Elementi specifici dell’attività”** degli Isa per le quali risultano essere significative.

Si ricorda, poi, che **alcuni modelli Isa** richiedono la compilazione del **quadro E “Dati per la revisione”**, nel quale vanno indicati le **ulteriori informazioni** utili per le **future attività di analisi** correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità.

Le informazioni indicate nel quadro E, quindi, **non sono rilevanti ai fini del calcolo dell’Isa** per l’anno di applicazione, ma saranno utilizzate soltanto per **adeguare gli Isa per le annualità future**.

Tutto quanto appena premesso con riferimento ai **modelli**, non può inoltre essere ignorato che significative novità hanno interessato anche i **dati c.d. “precalcolati”**, i quali sono stati **sensibilmente ridotti**.


Tra le altre si segnala, ad esempio, l'**eliminazione delle variabili “numero incarichi risultanti dalla certificazione unica” e “numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica”**, ma anche **“condizione di lavoro dipendente risultante dalla certificazione unica” e “importo dei compensi percepiti risultanti dalla certificazione unica”**.

Tale eliminazione assume particolare rilievo in considerazione degli **effetti sui connessi indici di anomalia**, i quali risultano, di conseguenza, **non più attivi**.

FINANZA AGEVOLATA

Come presentarsi al mondo finanziario a seguito del Decreto Liquidità

di **Simone Boscaglia** – Gruppo Finservice



Mai come in questo momento specifico della storia economico finanziaria del nostro Paese, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore a seguito dell'emergenza Covid, rappresentano il primo importante passo per l'ottenimento di nuove risorse finanziarie. Il riferimento è al **D.L. 23/2020** (cd "Decreto Liquidità") convertito in legge il 5 giugno 2020 (**L. 40/2020**) e pubblicato sulla **Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020**.

Mai come in questo momento risulta importante **presentarsi al meglio al mondo finanziario** per richiedere ed ottenere il massimo delle risorse possibili; ora è il momento di ripartire e per farlo con velocità ed efficacia è necessario disporre dei **migliori strumenti** e della massima professionalità possibile. Occorre effettuare **analisi quantitative e qualitative** che mettano le imprese nelle condizioni di ottimizzare le asimmetrie informative esistenti con gli interlocutori finanziari, favorendo una **comunicazione più efficace** nel rapporto finanza-impresa.

Mai come in questo momento è importante **accompagnare le imprese** nella realizzazione di un **percorso virtuoso** che, a vari livelli, permetta di **confrontarsi con maggiore facilità con il mondo finanziario**. Il primo focus è realizzare un'analisi puntuale dei dati aziendali, una rielaborazione dei dati della Centrale Rischi finalizzata ad un inquadramento corretto della tesoreria aziendale, alla definizione della corretta struttura degli affidamenti accordati e alla verifica di errate segnalazioni da parte degli istituti affidanti. L' **utilizzo proattivo del Report** permette, fin da subito, un **miglioramento del rating** aziendale finalizzato all'**ottenimento di nuove risorse** e al **contenimento del costo del denaro** in termini di tassi e condizioni.

L'attività di affiancamento alle imprese si compone di due fasi:

1. **"Messa a fuoco"**: redazione di un dossier analitico personalizzato che permetta un corretto inquadramento dell'impresa alla data attuale, e di come la stessa venga "fotografata" oggi dal mondo finanziario
2. **"Pianificazione"**: accompagnamento sistematico dell'impresa nella messa in atto di un percorso condiviso composto da:
3. **Company Profile** dedicato, redatto in ottica bancaria, costantemente aggiornato, quale road map per dialogare con il mondo finanziario
4. **Analisi periodica** con **verifica dei dati** ed **eventuali azioni correttive** da attuare
5. **Monitoraggio sistematico** della centrale rischi

L'obiettivo è consentire alla **Proprietà** ed agli **stakeholders** di avere un **quadro sintetico**, ma premiante, della realtà aziendale con evidenza del **business**, del **posizionamento**, della **capacità dell'azienda di far fronte agli impegni contratti**.

Nella realtà odierna, **l'accesso a nuove risorse finanziarie** passa necessariamente **dagli strumenti e dalle misure a sostegno delle imprese**, messi in campo dal legislatore a seguito dell'emergenza Covid. In particolare, il riferimento è l'accesso al **Fondo Centrale di Garanzia**, che è stato **rinnovato e potenziato** per favorire la ripartenza del sistema produttivo. Tra le novità sostanziali del fondo, si sintetizzano le seguenti:

- **gratuità** dell'intervento del fondo
- **estensione** anche alle imprese **fino a 499 dipendenti**
- **raddoppio dell'importo massimo garantito per impresa**: dai 2,5 milioni originari si è passati a 5 milioni di euro
- **eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita**: si trattava di una sorta di sanzione che prevedeva un pagamento di una commissione qualora, successivamente alla concessione della garanzia, non si fosse perfezionata l'operazione stessa
- **nuovo sistema di valutazione delle imprese**: vengono garantite anche imprese rating 5, che in precedenza erano escluse
- **estensione dei criteri di ammissibilità delle imprese**: sono ora ammissibili tutti i beneficiari finali che presentano inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute o sconfinanti, anche se il decreto impone dei limiti temporali (questa classificazione non deve essere precedente al 31 gennaio 2020)
- **innalzamento delle percentuali di copertura** dell'intervento del fondo: 100% sui prestiti fino a 25.000 euro, 90% sui finanziamenti fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario.

Mai come in questo particolare momento di **disponibilità** da parte dello Stato, risulta importante per le imprese **dialogare** al meglio e con maggiore **facilità** con il **mondo finanziario**. Mai come in questo momento, risulta altrettanto importante **semplificare** tutto il **processo documentale**, ed arrivare all'ottenimento di un vero e proprio **dossier finanziario**

personalizzato.

Le imprese avranno così a disposizione uno **strumento di supporto** per conoscere ancora più approfonditamente la propria **realtà economico – finanziaria**, focalizzando al meglio i propri **obiettivi strategici**, di **pianificazione** e renderanno più fluido **l'accesso a strumenti finanziari** sia ordinari che straordinari.



Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

800 94 24 24

f in

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

DICHIARAZIONI

Chiarimenti delle Entrate sui benefici premiali Isa e sull'impatto del Covid-19

di **Sandro Cerato**



I contribuenti che dimostrano **situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo** possono accedere ai benefici premiali di cui all'[articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017](#). È quanto confermato nella [circolare 16/E](#) di ieri che, come ogni anno, fa il punto della situazione sull'applicazione degli Isa per il **periodo d'imposta 2019**.

Si ricorda che i **benefici premiali** (indicati nel citato [articolo 9-bis D.L. 50/2017](#)) sono ottenibili solamente in presenza di un **voto "minimo" almeno pari a 8**, e riguardano sinteticamente:

- la **possibilità di compensazione del credito Iva** per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità;
- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (voto minimo pari a 9);
- l'esclusione dall'accertamento analitico presuntivo (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).

Nella [circolare 16/E/2020](#) si conferma quanto già anticipato con il **provvedimento del 30 aprile** scorso, e, in particolare, che i benefici premiali possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato **livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei "voti" attribuiti per il periodo d'imposta 2018 e per il 2019**.

In particolare:

- **l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale Iva 2021 (per l'anno 2020) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2021 spetta anche ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8,5 calcolato sulla media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d'imposta 2018 e 2019 (lo stesso vale per l'esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2020 e dei primi tre trimestri 2021);
- **l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di "comodo"** (non operative e in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 calcolato attraverso la **media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019** (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- **l'esclusione all'applicazione dell'accertamento sintetico** (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2018 e 2019, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

L'Agenzia, nella [circolare 16/E](#) fornisce anche chiarimenti in merito **all'impatto dell'articolo 148 D.L. 34/2020**, che correttamente tiene conto delle **conseguenze che derivano dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche sull'applicazione degli Isa**.

In particolare, in considerazione della circostanza che l'anno 2020 sarà certamente "segnato" dalla citata emergenza, l'Agenzia conferma che, se i **risultati Isa dei periodi d'imposta 2018 e 2019** fanno emergere un punteggio indicativo di sostanziale affidabilità, la **posizione del 2020 assume scarso interesse** ai fini dell'analisi del rischio di evasione previsto dall'[articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017](#).

Infine, la circolare in commento richiama quanto previsto dal **comma 1** del citato [articolo 148 D.L. 34/2020](#), ossia la possibilità di **approvare ed integrare gli Isa per i periodi d'imposta 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di applicazione.

Ciò dovrà avvenire evitando nuovi oneri dichiarativi, riaffermando che le situazioni di natura straordinaria rappresentano un elemento che gli Isa devono essere in grado di **tenere conto**. Tale circostanza ovviamente si riferisce al **"campione di riferimento" dei soggetti Isa**, con la conseguenza che se il contribuente abbia specifiche **modalità di svolgimento dell'attività** diverse da quelle **rappresentate nel "campione"**, l'Agenzia conferma la possibilità di avvalersi della **causa di esclusione del periodo di non normale svolgimento dell'attività**.